



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

(Articolo 125, decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e ss.mm.ii.)

Adottato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 82. del 12-02-
2010 verbale n.11

Aggiornato ai sensi del Decreto **del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207** relativo al
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e2004/18/CE". Così come previsto all'articolo 253, comma 2 del Codice dei contratti
(D.Lgs. n. 163/2006

Delibera n. 185 del 29-06-2011 verbale n. 27



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

TITOLO I – PRINCIPI	
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia	
Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi.....	
Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia	
Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia	
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI	
Art. 6 - Lavori in economia	
Art. 7 - Forniture in economia	
Art. 8 - Servizi in economia	
Art. 9 - Interventi misti	
TITOLO III – PROCEDIMENTO	
Art. 10 - Responsabile dell'area e responsabile del procedimento	
Art. 11 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario	
Art. 12 - Atti della procedura	
Art. 13 - Scelta del contraente	
Art. 14 - Offerta economicamente più vantaggiosa	
Art. 15 - Forma dei contratti	
Art. 16 - Contratti aperti	
Art. 17 - Mezzi di tutela	
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI	
Art. 18 - Interventi d'urgenza	
Art. 19 – Altri servizi di supporto ed assistenza.....	
.	
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA	
Art. 20 - Interventi affidati in economia per cottimo	
Art. 21 – Garanzie	
Art. 22 - Revisione prezzi	
Art. 23 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta	
Art. 24 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo	
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA	
Art. 25 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi	
Art. 26 – Inadempimenti	
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 27 - Verifica e collaudo	



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia, in attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di seguito indicato con "Codice".
2. Il presente regolamento attua altresì i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e i principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel piano economico e finanziario o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.
6. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario;
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Liceo Vico purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi

1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni facendo riferimento alle rilevazioni dei prezzi di mercato, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
2. L'esecuzione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
3. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza, nonché di quelli relativi alla sicurezza.

Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell'impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di interventi in economia non può superare i seguenti importi:

.. per lavori euro 100.000,00;

.. per fornitura di beni o prestazione di servizi euro 130.000,00.



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.

3. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

4. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all'articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione

5. Il limite di importo di cui al comma 1 è automaticamente adeguato secondo la normativa al momento vigente in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00, qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00, qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'articolo 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1 (euro 100.000,00), i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza d

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno

dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori

in dipendenza di carenze o incompletezza constatate in sede di collaudo, di accordo bonario,

di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni consortili, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

b) manutenzione e riparazione di strutture, attrezzature ed impianti;

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

4. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del codice

Art. 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi scolastici relativi a:

- a) arredi, attrezzature e apparecchiatura per gli uffici, la scuola e i vari servizi;
- b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informativo;
- c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- e) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- f) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
- g) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- h) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- i) attrezzature per il gioco e l'arredo di laboratori e aule speciali, per attività sportive ed accessori per impianti sportivi;
- j) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- k) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
- l) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezza constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
- m) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

2. Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;

b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;

e) mezzi e attrezzature per la mobilità (presidi antincendio e per disabili, pedane, segnaletica);

f) apparecchiature atte alla regolazione del clima in ambiente chiuso

3. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

Art. 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell'Istituzione scolastica o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti
- b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale,
- d) servizi di telecomunicazione;
- e) servizi assicurativi, bancari e finanziari;
- f) servizi informatici, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- g) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- j) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- k) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia,
- l) eliminazione di rifiuti, e materiali dismessi, disinfestazione e servizi analoghi
- m) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
- n) servizi di ristorazione;
- o) servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- p) servizi sanitari e sociali - visite mediche;
- q) servizi ricreativi, culturali e sportivi, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:

- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
- b) prestazioni notarili;
- c) servizi tecnici ;
- g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell'articolo 7.

Art. 9 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b).

2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera b), il limite economico di cui all'articolo 4, comma 1, si applica all'intervento considerato unitariamente.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 10 - Responsabile dell'area e responsabile del procedimento



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

1. L'amministrazione opera attraverso, unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola (ogni I.S. è una UO - DM 190/1995) .

2. Il Responsabile dell'area può avvalersi di un Responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile dell'area.

3. Il Responsabile dell'area garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente regolamento e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 11 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile di cui all'articolo 10, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, richiede un numero di preventivi in base al disciplinare dell'Albo approvato dal Consiglio d'Istituto, ad operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;

b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;

c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;

d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;

e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;

f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;

g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;

h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali patti e condizioni o capitolato d'onere e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale il Responsabile di cui all'articolo 10 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, dei beni o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarità motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore a euro **20.000,00**;

c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità, e l'importo non sia superiore a euro **20.000,00**;

d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00;

e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00.

Art. 12 - Atti della procedura



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli

Tel./fax 0815448652 / 0815645731

e-mail: napc09000v@istruzione.it

C.F. 80026400632

1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o in via telematica per posta elettronica certificata. Nel caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 20 o di lavori di somma urgenza di cui all'articolo 21, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile di cui all'articolo 10 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onere ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile di cui all'articolo 10 redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 13 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del procedimento che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Il contratto può essere concluso secondo l'uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

Art. 14 - Offerta economicamente più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito indicherà il capitolato tecnico ed i criteri di valutazione qualitativa.
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
3. Nello stesso caso, nell'esame delle offerte il responsabile dell'area deve farsi assistere da due dipendenti dell'amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dei l'affidamento.

Art. 15 - Forma dei contratti

1. L'affidamento degli interventi (relativi a lavori, forniture e servizi) con il sistema del cottimo avviene mediante stipula di apposito contratto di cottimo.
2. Per gli interventi inferiori a euro 20.000,00 il predetto atto si perfeziona con la sottoscrizione, da parte della ditta affidataria dell'atto di aggiudicazione dell'intervento (non necessita pertanto la preventiva stipula del relativo contratto di cottimo).
3. Per gli interventi pari o superiori a euro 20.000,00 i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata.

Art. 16 - Contratti aperti

1. Nel caso di contratti aperti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera g), una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
 - a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 10 autorizza l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:
 - a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
 - b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.

3. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 16, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 10, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti prepedeutici all'affidamento.

Art. 17 - Mezzi di tutela



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto l'Istituto si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 10 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

Art. 19 - Altri servizi di supporto e assistenza:

1. Sono considerati altri servizi intellettuali quelli non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

2. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 20- Interventi affidati in economia per cottimo

1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:

a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;

b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;

c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 10 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Art. 21 - Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione cauzione provvisoria di nelle procedure di affidamento di importo fino a euro 40.000,00.

2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 113 del Codice per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00.

3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 10, i soggetti affidatari sono



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Art. 22 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 23 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del DSGA, che assume funzione di ufficiale rogante

- a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento al (DPR 207/2011) relativa all'esecuzione dei lavori in economia laddove compatibile con la normativa del codice

Art. 24 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del DSGA, nel seguente modo:

- a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;

- b) sulla base di stati dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione dei singoli interventi oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Art. 28 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.



LICEO GINNASIO STATALE "G. B. VICO"

Via Salvator Rosa n.117 - 80136 - Napoli
Tel./fax 0815448652 / 0815645731
e-mail: napc09000v@istruzione.it
C.F. 80026400632

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 25 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal responsabile di cui all'articolo 10, mediante ordine scritto individuato con numerazione progressiva, una relativa all'ufficio ordinante.
2. L'ordinazione deve contenere:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
 - c) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 10, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla quantità che alla qualità ed ai prezzi applicati, accludendo al documento di spesa o alla fattura:
 - a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
 - b) attestazione di regolarità della fornitura, regolarità esecuzione e/o il collaudo tecnico
 - c) attestazioni di regolarità contributiva
 - d) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
 - e) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - f) il proprio nulla osta alla liquidazione;
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art26 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 25, comma 3, lettera f).
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all'articolo 10, competenti in ragione dell'intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.

Il Dirigente Scolastico
Maria Clotilde Paisio